



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



documento n. 52

*Le esecuzioni mobiliari e immobiliari:
delega ai dottori commercialisti
(parte seconda)*

dicembre 2005

**LE ESECUZIONI MOBILIARI E
IMMOBILIARI: DELEGA AI DOTTORI
COMMERCIALISTI**

DOCUMENTO ARISTEIA N. 52

LE ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI: DELEGA AI DOTTORI COMMERCIALISTI

(parte seconda)

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il contenuto della domanda di iscrizione e della scheda – 3. Ruolo e adempimenti del Consiglio dell'ordine – 4. Le preferenze del professionista.

1. PREMESSA

Il presente documento fa seguito al Documento Aristeia n. 51 “**Le esecuzioni mobiliari e immobiliari: delega ai dottori commercialisti**” (disponibile sul sito www.aristeia.it) al fine di fornire alcuni chiarimenti circa l'interpretazione della novella contenuta nella legge n. 80 del 14 maggio 2005 che ha convertito il d.l. 14 marzo 2005 n. 35 recante “*Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*”.

In particolare, in merito all'interpretazione del novellato art. 179 *ter* Disp. Att. c.p.c. sono stati sollevati alcuni dubbi circa le competenze dei Consigli degli ordini locali rispetto alla ricezione delle domande di iscrizione e alla formazione dell'elenco di cui alla menzionata norma, nonché rispetto al contenuto della domanda di iscrizione e della scheda, rispetto agli adempimenti che il Consiglio dell'ordine locale deve espletare, alla individuazione, in concreto, del Consiglio a cui spetta la “competenza territoriale” per la ricezione della domanda presentata dal professionista ed alla possibilità che lo stesso esprima più di una preferenza.

In questa sede, peraltro senza pretesa di completezza, i prospettati aspetti di ambiguità verranno affrontati. Premesso che il tenore delle disposizioni letterali si presta a molteplici interpretazioni e che la novella non si distingue, certo, per chiarezza e consequenzialità dei contenuti, si indicheranno, in questa sede, alcune soluzioni agli interrogativi posti evidenziando i relativi “pro” e “contro”.

2. IL CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E DELLA SCHEDA

Per quanto riguarda il contenuto della domanda con cui il dottore commercialista richiede l'iscrizione e il contenuto della scheda attestante le specifiche esperienze professionali, si rimanda all'allegato del su citato documento Aristeia n. 51.

In proposito occorre ribadire che dalla lettera del novellato art. 591 *bis* c.p.c. si evince che nel conferimento della delega ad avvocati e dottori commercialisti o esperti contabili non sussiste la pregiudiziale della *preferibile appartenenza* al circondario come richiesto per i notai.

Pertanto il dottore commercialista potrà indicare nella domanda un tribunale situato in un circondario diverso da quello in cui si trova il Consiglio dell'ordine di appartenenza.

3. RUOLO E ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Con riferimento alle competenze del Consiglio dell'ordine locale occorre notare che preliminarmente va chiarito a quale Consiglio dell'ordine spetti la "competenza territoriale" a procedere nella formazione dell'elenco e alla trasmissione del medesimo ai Presidenti dei Tribunali.

In merito sono state avanzate alcune ipotesi che verranno sinteticamente esaminate corredate di motivate riflessioni.

Secondo alcuni, la domanda e la relativa scheda vanno presentate presso il Consiglio dell'ordine locale che custodisce l'albo in cui risulta essere iscritto il professionista richiedente.

Il Consiglio dell'ordine locale di appartenenza formula e comunica ogni tre anni ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi dei propri iscritti distinti per ciascun circondario (in questo senso si è espressa anche l'AIGA nel "Documento Giunta Aiga sulla riforma del processo civile approvata con DL sulla competitività" del 27 maggio 2005, rintracciabile sul sito www.aiga.it).

Spetterà dunque al Consiglio dell'ordine di appartenenza procedere alla trasmissione degli elenchi ai Presidenti dei Tribunali.

Ad avvalorare tale interpretazione alcune considerazioni.

In primo luogo, occorre evidenziare che il legislatore mentre utilizza il singolare con riferimento ai consigli territoriali (*il consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili*), impiega il plurale per indicare i "*presidenti dei Tribunali*" presso i quali devono essere comunicati gli elenchi dei professionisti. E' lecito argomentare, dunque, che la domanda possa indicare Tribunali diversi da quello nel cui circondario è situato il Consiglio dell'ordine.

In secondo luogo, si rammenta che solo il Consiglio dell'ordine che detiene l'albo in cui risulta iscritto il professionista cura la tenuta dell'albo medesimo ed è competente ad iniziare il procedimento disciplinare.

In terzo luogo, occorre notare che il Presidente del tribunale può disporre la cancellazione dall'elenco del professionista al quale sia stata revocata la delega: è evidente, allora, che se nel corso del procedimento di vendita il professionista si renda altresì colpevole di abusi o mancanze sarà il Consiglio dell'ordine ad aprire il procedimento disciplinare a carico del professionista e, più precisamente, il Consiglio dell'ordine che custodisce l'albo in cui il professionista risulta iscritto, e solo questo ultimo.

Secondo altri, la domanda e la relativa scheda vanno presentate al Consiglio dell'ordine locale che detiene l'albo in cui il professionista è iscritto. Laddove il professionista renda nota la sua disponibilità

a svolgere l'incarico presso altro tribunale, il Consiglio dell'ordine di appartenenza si attiverà a trasmettere d'ufficio la domanda medesima e la relativa scheda allegata al Consiglio dell'ordine costituito presso il circondario di questo tribunale.

V'è da dire, però, che aderendo a questa interpretazione si rischia di aggravare l'attività dei Consigli degli ordini e di produrre una duplicazione nell'azione amministrativa: sia il Consiglio dell'ordine di appartenenza, sia quello posto nel circondario del tribunale in cui il professionista intende esercitare le operazioni di vendita, infatti, devono da un lato selezionare le domande e differenziarle in base alle preferenze espresse dal professionista (e con ciò formare un primo, informale elenco), dall'altro lato inserire il nominativo del richiedente nell'elenco da inoltrare al Presidente del tribunale (e con ciò inserire nell'elenco ogni nominativo segnalato da qualsiasi altro Consiglio dell'ordine). In altri termini, seguendo questa linea interpretativa, verrebbero meno alcuni dei criteri che devono caratterizzare l'attività della p.a., sancite dal legislatore della l. n. 241/90 nell'ottica della semplificazione dell'attività amministrativa.

Infine, in base ad un'ulteriore interpretazione della norma in esame, **il professionista può inoltrare la domanda a ciascun Consiglio dell'ordine avente sede nel circondario del tribunale nel cui elenco desidera essere iscritto, senza limitazione alcuna.**

A detta di alcuni, infatti, una simile interpretazione troverebbe conforto nella lettera della legge che in maniera del tutto generica fa cenno al Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili senza specificare se si tratti del Consiglio dell'ordine che tiene l'albo in cui il dottore commercialista risulta iscritto. In questo modo verrebbe favorita la mobilità dei professionisti, specie di quelli iscritti in albi tenuti in ordini di minori dimensione. Si segnala, però, che lo stesso scopo si raggiunge tramite l'interpretazione precedentemente resa in base alla quale alla ricezione della domanda e alla formazione dell'elenco è competente il Consiglio dell'ordine che tiene l'albo in cui è iscritto il professionista che si attiverà alla trasmissione dell'elenco medesimo ai presidenti dei Tribunali. Una ulteriore conseguenza di questa interpretazione è rappresentata dalla circostanza che, operando in tal modo, verrebbe di fatto superata l'attività successiva di controllo da parte del Consiglio dell'ordine nel cui albo il dottore commercialista è iscritto e che dovrebbe conseguire dalla eventuale emersione di elementi atti a rendere quest'ultimo non più idoneo alla iscrizione negli elenchi di cui all'art. 179 *ter* Disp. Att. c.p.c. (ad esempio a seguito di procedimenti disciplinari da cui derivino sanzioni a carico del professionista).

Tutto ciò posto, v'è da dire che, come specificato nel menzionato documento Aristeia n. 51, il Consiglio è tenuto al solo adempimento della raccolta delle domande e delle schede formate e sottoscritte dal professionista nonché della comunicazione dell'elenco ai Presidenti dei Tribunali eventualmente indicati dagli iscritti all'albo.

E' facoltà dei Consigli territoriali predisporre un fac – simile della domanda e della scheda da inviare agli iscritti.

4. LE PREFERENZE DEL PROFESSIONISTA

La novella non specifica se il professionista possa indicare più preferenze e, quindi, più Tribunali, aventi sede anche in circondari diversi da quelli rispetto ai quali è territorialmente competente il Consiglio dell'ordine nel cui albo egli risulta iscritto.

Si osserva, però, che l'art. 179 *ter*, comma 3, Disp. Att., c.p.c. prevede la possibilità che il presidente del tribunale disponga la cancellazione dall'elenco generale del professionista cui sia stata revocata la delega per inosservanza delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o dei termini prefissati. L'ultimo comma della norma in esame specifica, inoltre, che i professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.

Alla luce di quanto si evince dal dato normativo non è possibile escludere che il professionista possa essere iscritto in più elenchi, ancorché siano facilmente ipotizzabili alcune incongruenze che si potrebbero verificare a causa delle vistose lacune della normativa.

A titolo esemplificativo, si potrebbe verificare l'ipotesi di un professionista che nonostante sia stato cancellato da un elenco continui a figurare nell'elenco tenuto presso altro tribunale con effettiva possibilità di essere delegato delle operazioni di vendita, nonostante abbia compiuto gravi mancanze.

Per evitare allora il verificarsi di simili patologie, per assicurare trasparenza e imparzialità nelle scelte, si renderà necessario instaurare un meccanismo di comunicazione tra i diversi ordini locali interessati, tra questi e i Tribunali e tra gli stessi uffici giudiziari.

Da ultimo si annota che, laddove il professionista non indichi alcuna preferenza nella domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 179 *ter* Disp. Att. c.p.c. il Consiglio dell'ordine ne inserirà il nome in quello predisposto e indirizzato ai Presidenti dei Tribunali situati nella circoscrizione di appartenenza.

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via Torino 98 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it